

## **SARDEGNA**

**TOTALE : n. 7**

### **ENTI REGIONALI:**

CAGLIARI ENTE SARDO ACQUEDOTTI E FOGNATURE

CAGLIARI ERSU ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

CAGLIARI ISOLA ISTITUTO SARDO ORGANIZZAZIONE LAVORO ARTIGIANO

### **IACP**

AREA AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA DI CAGLIARI

NUORO

ORISTANO

SASSARI

**SICILIA****TOTALE : n. 19****ENTI REGIONALI:**

ACIREALE AAS  
AGRIGENTO AAPIT  
CALTAGIRONE AAS  
CALTANISSETTA AZIENDA AUTONOMA PROVINCIALE INCREMENTO TURISTICO  
CAPODORLANDO AAS  
CARONIA ENTE PARCO DEI NEBRODI  
CEFALU' AAS  
ENNA AZIENDA AUTONOMA PER L'INCREMENTO TURISTICO  
ERICE AAS  
LIPARI AAS  
MESSINA AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO  
MESSINA AZIENDA AUTONOMA PROVINCIALE PER L'INCREMENTO TURISTICO  
MESSINA ENTE AUTONOMO PORTUALE  
NICOLOSI AAS  
RAGUSA AAPIT  
SCIACCA AAS  
TAORMINA AAS  
TRAPANI AZIENDA AUTONOMA PER L'INCREMENTO TURISTICO

**REGIONE SICILIA**

**VALLE D'AOSTA****TOTALE : n. 52****COMUNI**

COMUNE DI ARNAD  
COMUNE DI CHALLAND-SAINT-ANSELME  
COMUNE DI CHAMPDEPRAZ  
COMUNE DI DOUES  
COMUNE DI GRESSONEY-LA-TRINITE'  
COMUNE DI LA THUILE  
COMUNE DI LILLIANES

**COMUNITA' MONTANE**

CHATILLON MONTE CERVINO  
VILLENEUVE GRAND PARADIS

**CONSORZI COMUNALI / PROVINCIALI**

HONE CONSORZIO INTERCOMUNALE HONE, BARD, DONNAS, CHAMPORCHER, PONTBOSET

**ENTI REGIONALI**

BRUSSON AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA MONTE ROSA  
LA THUILE AZIENDA INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA LA THUILE-PETIT SAINT BERNARD

**IPAB**

AOSTA ASILO MONSIGNOR JOURDAIN  
AOSTA FONDAZIONE EZIO SOGNO  
AOSTA ISTITUTO SUORE SAN GIUSEPPE  
AOSTA LE FOYER MARIE D'ENTREVES  
AOSTA LEGATO BUTEILLE  
AOSTA LEGATO ROSSET  
AYAS CONVITTO DANDRES RIVETTI  
AYAS RIFUGIO POVERI VECCHI  
AYMAVILLES ASILO PARROCCHIALE  
AYMAVILLES OPERA PIA TEPPEX  
CHAMBAVE ASILO INFANTILE  
CHAMPORCHER FONDAZIONE NOTAIO CIOV.BRUN  
CHATILLON ASILO INFANTILE RIGOLLET  
COGNE BORSA DI STUDIO F.LLI MAURIZIO E GIUSEPPE PERRUCHON  
COGNE CASA DI RIPOSO POVERI VECCHI  
COGNE OPERA PIA GLARET  
COURMAYEUR ASILO INFANTILE LUISA PROMENT  
FENIS ASILO INFANTILE DI FAGNAN  
FENIS ASILO INFANTILE MISEREGNE  
FONTAINEMORE ASILO INFANTILE VERONICA MARQUIS  
GABY ASILO INFANTILE  
GIGNOD ASILO INFANTILE CAPOLUOGO  
GIGNOD ASILO INFANTILE VARINEY  
GRESSAN ASILO INFANTILE CAV. PIETRO BLANCHET  
IPAB PROVA  
ISSIME ASILO INFANTILE  
ISSOGNE ASILO PARROCCHIALE  
MORGEX ASILO PARROCCHIALE  
NUS LEGATO CHAMOIS  
PERLOZ ASILO INFANTILE SAN SALVADORE  
PERLOZ RICOVERO CREUX PORTE'  
PONT-SAINT-MARTIN ASILO INFANTILE  
SAINT-OYEN FONDAZIONE MELLE'

SAINT-PIERRE ASILO BOURGEOIS  
SAINT-PIERRE ASILO M.R. CENTOZ  
SAINT-VINCENT ASILO INFANTILE CRETIER JORIS  
SAINT-VINCENT PICCOLA CASA DI CARITA'  
VALGRISENCE ASILO INFANTILE  
VALSAVARENCE LEGATO DEGIOZ  
VERRES ASILO INFANTILE

SETTORE

***PROVINCE AUTONOME***

PAGINA BIANCA

**TRENTO****TOTALE : n. 73****COMUNI**

COMUNE DI ALDENO  
COMUNE DI ANDALO  
COMUNE DI BIENO  
COMUNE DI BONDO  
COMUNE DI BRENTONICO  
COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO  
COMUNE DI CALLIANO TRENTO  
COMUNE DI CANAZEI  
COMUNE DI CARANO  
COMUNE DI CARISOLO  
COMUNE DI CASTEL CONDINO  
COMUNE DI CAVEDAGO  
COMUNE DI CLOZ  
COMUNE DI CROVIANA  
COMUNE DI DAMBEL  
COMUNE DI DRENA  
COMUNE DI FAEDO  
COMUNE DI FOLGARIA  
COMUNE DI FRASSILONGO  
COMUNE DI GARNIGA  
COMUNE DI GIUSTINO  
COMUNE DI GRIGNO  
COMUNE DI LASINO  
COMUNE DI LAVARONE  
COMUNE DI LAVIS  
COMUNE DI LEVICO TERME  
COMUNE DI LIVO  
COMUNE DI LUSERNA  
COMUNE DI MOENA  
COMUNE DI MOLVENO  
COMUNE DI PADERGNONE  
COMUNE DI PALU' DEL FERSINA  
COMUNE DI PEIO  
COMUNE DI PELLIZZANO  
COMUNE DI PELUGO  
COMUNE DI PREZZO  
COMUNE DI RUMO  
COMUNE DI SAGRON MIS  
COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME  
COMUNE DI SANZENO  
COMUNE DI SIROR  
COMUNE DI TON  
COMUNE DI TONADICO  
COMUNE DI TRAMBILENO  
COMUNE DI VERVO'  
COMUNE DI VIGNOLA FALESINA  
COMUNE DI VIGO RENDENA

**COMUNITA' MONTANE**

POZZA DI FASSA COMPENSORIO LADINO DI FASSA  
TONADICO COMPENSORIO VALLI DI PRIMIERO

**CONSORZI COMUNALI/PROVINCIALI**

CASTELLO TESINO CONSORZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA DEL TESINO E BIENO  
CONDINO CONSORZIO BIM DEL CHIESE  
IMER CONSORZIO DI CUSTODIA FORESTALE DEI COMUNI DI MEZZANO E IMER  
MOENA CONSORZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA FRA I COMUNI DI MOENA E SORAGA

**ENTI PROVINCIALI**

ANDALO AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA DOLOMITI DI BRENTA ALTOPIANO DELLA PAGANELLA  
FOLGARIA AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA ALTIPIANI DI FOLGARIA LAVARONE E LUSERNA  
FONDO AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA VAL DI NON  
LEVICO TERME AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA VALSUGANA  
PALU' DEL FERSINA ISTITUTO MÖCHENO/INSTITUT BERSNTOL  
SAN MARTINO DI CASTROZZA AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA SAN MARTINO DI CASTROZZA E PRIMIERO.  
TONADICO ENTE PARCO PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO  
TRENTO CASTELLO DEL BUON CONSIGLIO MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI  
TRENTO ISTITUTO PROVINCIALE DI RICERCA AGGIORNAMENTO E SPERIMENTAZIONE EDUCATIVI DEL TRENTINO  
TRENTO ISTITUTO TRENTINO DI CULTURA

**IACP**

TRENTO ITEA

**IPAB**

AVIO CASA SOGGIORNO ANZIANI  
CANAL SAN BOVO CASA DI RIPOSO  
DRO CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI  
LAVIS CASA DI RIPOSO PER ANZIANI  
NOMI CASA DI RIPOSO OPERA ROMANI  
RIVA DEL GARDA CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI  
SPIAZZO CASA DI RIPOSO  
TRENTO CASA DI RIPOSO NICOLINI  
TRENTO CIVICA CASA DI RIPOSO



## ***BOLZANO***

**TOTALE : n. 11**

### **COMUNI**

COMUNE DI ANDRIANO

COMUNE DI BRNZOLO

COMUNE DI CAINES

COMUNE DI CALDARO SULLA STRADA DEL VINO

COMUNE DI CHIENES

COMUNE DI CHIUSA

COMUNE DI CORTINA SULLA STRADA DEL VINO

COMUNE DI LACES

COMUNE DI POSTAL

COMUNE DI RIFIANO

COMUNE DI VALLE DI CASIES

PAGINA BIANCA

**V. *EXCURSUS* E NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

PAGINA BIANCA

**LA RICOSTRUZIONE DELLA DISCIPLINA PIU' SIGNIFICATIVA  
IN MATERIA DI  
DISTACCHI E PERMESSI SINDACALI  
NEL SETTORE DEL PUBBLICO IMPIEGO**

Il nucleo originario delle disposizioni è contenuto negli artt. 45-48 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Esso prevede:

- (artt.45-46) l'aspettativa retribuita per i dipendenti civili dello Stato, comprese le amministrazioni ad ordinamento autonomo, ivi compresa la Scuola, che ricoprono cariche elettive in seno alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Lo stesso art. 45 dispone, poi, che alla *"ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativa delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni interessate"*,

- (artt.47-48) i permessi retribuiti per i dipendenti componenti degli organi statutari di tutte le organizzazioni sindacali per la partecipazione a tali organi o per l'espletamento della normale attività sindacale. Tali permessi vengono concessi su base provinciale a tre persone per Ministero o amministrazione e per una durata media non superiore a tre giorni al mese, salvo le particolari esigenze delle organizzazioni citate, che possono dar luogo al superamento del contingente predeterminato. Sono fuori dal contingente orario, come sopra determinato le ore fruite per la partecipazione a convegni, congressi nazionali e, su convocazione dell'amministrazione, a trattative sindacali.

Successivamente, con l'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, che integra il ricordato art. 47, viene consentito *"Il cumulo delle giornate di permessi relativi ad amministrazioni operanti nella stessa provincia"*, pur se con riferimento ai soli dipendenti che risultano associati alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Anche per il personale della Scuola, con la legge 11 agosto 1991, n. 62, viene consentito il cumulo dei permessi per l'intero anno scolastico, purché si sia in presenza di dirigenti sindacali delle organizzazioni rappresentative o chiamate alla definizione dell'Accordo sindacale da recepirsi in apposito d.P.R., in quanto affiliate ad una organizzazione maggiormente rappresentativa.

Via via, nel corso degli anni successivi al 1968, si assiste ad una legislazione sulla materia alquanto episodica e frammentaria che riguarda solo alcuni settori del pubblico impiego e che, tra l'altro, costituisce il punto di riferimento per quella che interesserà il decennio 1980-1990.

Infatti, con la legge 20 marzo 1975, n. 70, riguardante il riordino degli enti pubblici non economici, viene operata, all'intero settore, l'estensione dello Statuto dei lavoratori, *"con le integrazioni e le norme di attuazione stabilite negli accordi sindacali"*, da recepirsi in appositi decreti del Presidente della Repubblica. Come di tutta evidenza, la definizione della disciplina delle prerogative in esame viene devoluta, pur se con i limiti insiti nello Statuto ricordato sopra, al tavolo contrattuale.

Occorre aspettare l'approvazione della legge quadro 20 marzo 1983, n. 93, perché, finalmente, si possa cominciare a parlare di "uniformità", quanto meno con riferimento allo strumento giuridico, di trattazione della materia *de qua*. L'art. 23, dopo aver sancito al comma 1 l'applicazione *tout court* di alcuni articoli della menzionata legge 300/1970, al comma 2 statuisce, appunto, che *"con norme da emanarsi in base agli accordi sindacali... si provvederà ad applicare, nella materia del pubblico impiego, i principi degli articoli (n.d.r. tra gli altri) 23, 24...30"*, concernenti, rispettivamente, i permessi retribuiti per lo svolgimento del mandato, non retribuiti e retribuiti ai fini della partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle confederazioni e delle organizzazioni di appartenenza del dipendente-dirigente sindacale.

Risulta pacifico, quindi, che il Legislatore del '93, preferisce non forzare i tempi per l'immediata introduzione dello Statuto nell'ambito del pubblico impiego, per ciò che attiene alle prerogative in esame, tant'è che non viene estesa l'aspettativa sindacale non retribuita, prevista dall'art. 31 per il settore privato, nè viene sancita l'automatica abrogazione della preesistente disciplina, nella materia, all'atto dell'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica recettivi degli accordi sindacali.

Di conseguenza, i decreti in parola, recettivi degli accordi per il biennio 1983-1984, non disciplinano le prerogative in argomento così come pure il d.P.R. 1° febbraio 1986, nel quale viene precipitato il primo accordo intercompartimentale. Quest'ultimo, addirittura, all'art. 1, comma 4, rinvia esplicitamente tale disciplina ad un successivo accordo.

Solo l'accordo di comparto del personale del Comparto Sanità si occupa della materia ma soltanto per confermare quella precedente recata dal d.P.R. 139 del 1969.

Finalmente, con il successivo accordo intercompartimentale 395/1988:

- all'art. 8 vengono fissati i criteri per la misurazione del grado di rappresentatività delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali;
- all'art. 9, commi 1 e 2, si statuisce che *"In sede di accordi di comparto, ove già non previsto dalle vigenti disposizioni legislative, saranno definiti i criteri, le modalità ed i limiti della disciplina e della ripartizione del numero globale dei permessi e delle aspettative"*

*sindacali tra le varie organizzazioni in relazione ed in rapporto alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi dell'art. 8*", demandando il compito di ripartire, ogni tre anni, le aspettative, per tutti i comparti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, *sentite le organizzazioni interessate*.

Malgrado, quindi, la chiara esigenza, desunta dalla normativa appena riportata, di rapportare, nel settore pubblico, la disciplina sulle aspettative e sui permessi alla rappresentatività sindacale, non tutti i comparti, nella tornata contrattuale 1988-1990, vi provvedono: infatti, i Ministeri, gli Enti pubblici non economici e la Scuola continuano ancora ad avvalersi delle preesistenti norme legislative certe e più favorevoli.

I restanti comparti, individuano una normativa sostanzialmente analoga sia per quanto riguarda le aspettative sindacali che per quanto riguarda i permessi:

- le aspettative retribuite, 1 ogni tremila dipendenti, sono attribuite, sulla base del grado di rappresentatività, per il 90% alle oo.ss. maggiormente rappresentative del comparto e per il restante 10% alle confederazioni ammesse alla delegazione trattante;

- i permessi sindacali retribuiti, il cui contingente massimo è pari a tre ore per dipendente, possono essere fruiti, per un massimo di tre giorni a settimana, dai dipendenti-dirigenti sindacali delle oo.ss. e delle confederazioni maggiormente rappresentative. Al di fuori di tale contingente massimo è possibile la fruizione di ulteriori permessi retribuiti per partecipare a convegni, congressi, riunioni e trattative. Con la legge delega n. 421 del 1992 viene demandato al Governo l'emanazione di appositi decreti legislativi con i quali prevedere, tra l'altro, *"al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, l'abrogazione delle disposizioni che regolano la gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che contemporaneamente l'intera materia venga disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri"*.

Il d.lgs. 29/1993 vi provvede con l'art. 54 ribadendo, ed ampliandolo, l'obiettivo del Legislatore del '92: *"contenere, razionalizzare e rendere trasparente l'attribuzione e la gestione delle aspettative e dei permessi"*, mentre la successiva legge 537/1993, all'art. 3, commi 31-34, ne sancisce la riduzione del 50%, impone l'applicazione immediata della ricordata legge 300 e vieta, altresì, il cumulo dei permessi sindacali.

Viene, quindi, emanato il DPCM 27 ottobre 1994, n. 770, che provvede alla riduzione delle aspettative e dei permessi del 25%, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore e dell'ulteriore 25% dal 15 dicembre 1994, per i soli



distacchi e ancora del 5% dal 31 dicembre 1997. Successivamente, sulla base dei contingenti come sopra rideterminati, sono adottati i decreti del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 con i quali si ripartiscono i medesimi contingenti tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative nei Comparti e nelle Aree.

Successivamente, l'art. 2 del d.l. 10 maggio 1996 n. 254, convertito dalla legge 365 del 1996, modifica ed integra il menzionato art. 54 del d.lgs. 29/1993 demandando alla contrattazione presso l'Aran la definizione dell'accordo relativo alla materia dei distacchi e dei permessi sindacali, sancisce, a decorrere dal 1° agosto 1996, la piena applicazione dello Statuto dei lavoratori al settore del pubblico impiego.

Intervengono così i contratti collettivi nazionali quadro del 26 e 27 maggio 2007, con i quali, rispettivamente per tutto il personale dei comparti e delle aree e per il personale medico-veterinario del Servizio Sanitario Nazionale, si determinano i contingenti dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi delle associazioni sindacali rappresentative.

Sulla base della legge delega 59/1997 è adottato il d.lgs. 396/1997 con il quale, nel testo modificato dall'art. 44 del d.lgs. 80 del 1998, detta, tra l'altro, nuove regole per l'accertamento della rappresentatività sindacale. Istituisce le RSU, cristallizza i contingenti dei distacchi e dei permessi sindacali per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi delle associazioni sindacali rappresentative, stabilisce la nuova regola per la determinazione del contingente annuale dei permessi per lo svolgimento del mandato - 90 minuti per dipendente in servizio al 31 dicembre - e, infine, consente la cumulabilità degli stessi permessi.

Il primo accordo stipulato in armonia con il riportato complesso normativo, è quello del 7 agosto 1998, integrato il 27 gennaio 1999. Pur nel rispetto dei contingenti di cui sopra, con l'accordo in parola viene delineato il nuovo istituto dei *“permessi cumulati sotto forma di distacco”*. L'istituto in parola è la risultanza del cumulo, a livello nazionale, dei permessi per lo svolgimento del mandato fino a raggiungere le 1572 ore, pari a 262 giorni lavorativi, in modo da consentire al dipendente l'astensione dal lavoro per un intero anno solare, tenuto conto delle ferie, delle domeniche, nonché delle restanti giornate di congedo ordinario (festività sopprese, Santo patrono, ecc.). Contestualmente è operata la diminuzione del monte ore dei permessi per lo svolgimento del mandato, determinato, come detto prima, moltiplicando il numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre per 90 minuti. La decurtazione, ovviamente, avviene per la quota parte interessante le confederazioni e le organizzazioni rappresentative, restando integra quella destinata alle RSU, determinata in 30 minuti per dipendente dall'Accordo del '98.